



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI  
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia  
**Sede di Pistoia**

Sez. I – Uff. 4  
Prot. n. 2386

23 Giugno 2016

Ai Dirigenti Scolastici di  
Pistoia e Provincia

**Oggetto:** presentazione domande elenco provinciale per la sostituzione del “Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi” – a.s. 2016/17.

Con riferimento all'oggetto e al contratto collettivo decentrato regionale definito in data 28.08.2012 nonché all'integrazione del 17.09.2012, considerato che allo stato attuale non è pervenuta alcuna successiva e diversa modifica del contratto in questione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, quest'ufficio ritiene che, per motivi organizzativi, possa essere anticipata la data di scadenza per la presentazione delle domande al fine di poter effettuare in tempo utile le eventuali utilizzazioni.

Ciò premesso le domande degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato per l'inserimento nell'elenco provinciale per la sostituzione del DSGA per l'anno scolastico 2016/17 dovranno pervenire a quest'ufficio entro il giorno **05.07.2016**.

Poiché gli interessati saranno graduati sulla base dei criteri stabiliti dal predetto contratto, le domande dovranno contenere le indicazioni definite nel contratto stesso, che, ad ogni buon fine si allega alla presente.

Si ribadisce, infine, che sarà cura di quest'ufficio informare le SS.LL. delle successive ed eventuali modifiche pervenute, rispetto a quanto sopra.

Si prega di dare la massima diffusione.

IL DIRIGENTE  
Laura Scoppetta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

**Responsabile del procedimento:**  
Laura Scoppetta  
**e-mail:** [laura.scoppetta@istruzione.it](mailto:laura.scoppetta@istruzione.it)  
tel. n.: + 39 0573 990202

Via Mabellini, 9 – 51100 Pistoia  
Tel. 0573 9901  
**e-mail:** PEO: [usp.pt@istruzione.it](mailto:usp.pt@istruzione.it)  
**e-mail:** PEC: [uspppt@postacert.istruzione.it](mailto:uspppt@postacert.istruzione.it)  
Web: <http://www.usp.pt.it>

**Referente:**  
Mariacarla Pisani  
**e-mail:** [ufficioata@usp.pt.it](mailto:ufficioata@usp.pt.it)  
tel. n.: + 39 0573 990210



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

**INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE  
LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,  
EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2012/2013 SOTTOSCRITTO IN DATA 28 AGOSTO 2012**

Nel giorno 17 settembre 2012 la parte pubblica e la parte sindacale hanno definito la seguente rettifica alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013 sottoscritta il 28 agosto 2012

**LE PARTI**

**RILEVATA** l'opportunità di emendare l'art. 5 della citata contrattazione, al fine di meglio favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche, come indicato dal comma 4 dell'art 14 del C.C.N.I. sottoscritto il 23/08/2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/2013;

**STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE**

L'articolo 5 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013 sottoscritta in data 28 agosto 2012 è sostituito dal testo in calce riportato:

***ART. 5 – Copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo e assistente amministrativo di altra scuola***

1. Per la sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere nei modi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del C.C.N.I. 23/08/2012, si procederà, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, attraverso l'utilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo titolare in altra istituzione scolastica con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria istituzione scolastica, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 14 o che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale, con le seguenti precisazioni.

2. Gli elenchi per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo saranno compilati dall'Ufficio di ambito territoriale competente per ciascuna provincia.

Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al presente comma sono disposte con priorità a favore del personale che chiedi la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

Nel rispetto dell'ordine di priorità previsto al precedente capoverso, l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma.

Hanno priorità di nomina gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 nonché gli assistenti amministrativi inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio economico, nell'ordine di graduatoria e nella successione di graduatorie nel tempo approvate, seguiti dal personale inserito nelle fasce di seguito specificate:



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

Fascia A) Personale appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo, graduato secondo l'anzianità di carriera.

Fascia B) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia C) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia D) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola.

Fascia E) Assistenti Amministrativi che abbiano ricoperto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. e/o di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata degli incarichi medesimi. Gli aspiranti di cui al presente punto saranno graduati tenendo conto interamente della durata complessiva degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. e per il 50% della durata complessiva degli incarichi di responsabile o Coordinatore Amministrativo.

Fascia F) Assistenti Amministrativi che non rientrano nelle Fasce precedenti, con riferimento alla complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza. In caso di parità la precedenza spetterà all'eventuale beneficiario della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008

All'interno di ciascuna delle fasce sopra indicate ed a parità di ogni altro elemento, sarà attribuita preferenza in primo luogo ai beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 e nelle sole fasce da B) a E), in secondo luogo, alla maggiore anzianità complessiva nel profilo di Assistente Amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 agosto 2012, fatto salvo l'eventuale termine antecedente già fissato e pubblicizzato dall'Ufficio territoriale.

3. L'elenco risultante, effettuati gli incarichi annuali, potrà essere utilizzata anche dai Dirigenti Scolastici per sostituzioni temporanee del D.S.G.A. qualora non vi siano, nella scuola, assistenti Amministrativi beneficiari della seconda o della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 o altri assistenti amministrativi che si dichiarino disponibili all'incarico.

Si precisa che non potrà dichiararsi disponibile alla sostituzione in scuole diverse da quella di servizio il personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Si precisa inoltre che l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. nella sede di servizio potrà essere conferito – se annuale – solo a personale a tempo indeterminato o a tempo determinato già in servizio con contratto di lavoro di durata annuale (con scadenza 31 agosto). Gli incarichi di sostituzione temporanea potranno essere conferiti anche a personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche, ma tale incarico non potrà dare luogo a proroghe in ragione del permanere dell'assenza del D.S.G.A. oltre tale data. L'incarico di sostituzione temporanea non potrà infine essere conferito a personale che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale con articolazione incompatibile con la funzione da ricoprire.

In caso di successive variazioni normative, le parti si riservano, a richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

Letto, approvato e sottoscritto

**LA PARTE PUBBLICA (FIRMATO)**

**LA PARTE SINDACALE**

**FLC - CGIL (FIRMATO)**

**CISL - Scuola (FIRMATO)**

**UIL - Scuola (FIRMATO)**

**SNALS - CONFISAL (FIRMATO)**

**GILDA-UNAMS (FIRMATO)**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2012/2013**

Nel giorno 28 agosto 2012 la parte pubblica e la parte sindacale hanno definito la contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013.

**LE PARTI**

**VISTO** il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

**VISTO** il D.P.R. 20.01.2009, n.17, con il quale è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4, che definiscono il sistema di relazioni sindacali e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

**VISTO** il C.C.N.I. sottoscritto il 23/08/2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/2013;

**CONSIDERATO** che, per lo stato di avanzamento delle operazioni di sistemazione del personale scolastico effettuate dagli Uffici di ambito territoriale, risulta necessario giungere ad un'intesa contrattuale che assicuri la certezza delle posizioni del personale al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

**RICHIAMATE** le disposizioni già diramate con nota prot. 8734 del 22 agosto 2012, concernenti le operazioni di avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento alla necessità di assicurare i passaggi informativi sindacali e la massima e tempestiva conoscenza a tutto il personale interessato delle informazioni sulle disponibilità e lo svolgimento delle operazioni;

**STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Si richiama integralmente il C.C.N.I. sottoscritto il 23/08/2012 con le seguenti integrazioni:

**ART. 1 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.**

1. La definizione dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 3.7.2001, n.255, convertito con l. 20.8.2001, n.333, e dell'art. 2 della l. 22.11.2002, n. 268, integrati dalle disposizioni emanate dal M.I.U.R. con C.M. 61/2012 a disciplina delle operazioni di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

2. I Dirigenti Scolastici, nel rispetto della vigente normativa di legge, amministrativa e contrattuale, e tenuto conto, altresì, dell'esigenza di conseguire una maggiore ottimizzazione delle risorse e di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio, adotteranno i provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazione dei posti e delle cattedre conseguenti alle variazioni di organico di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dal C.C.N.I. 23/08/2012.

3. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Analogamente, ove sussista disponibilità di ore, la cattedra orario esterna costituita in organico di diritto, a domanda del titolare, potrà



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

essere ricomposta con completamento presso altra sede, facendo salvo il criterio della facile raggiungibilità. La modifica della composizione delle cattedre orario esterne, nei casi sopra indicati, avverrà previa intesa tra i Dirigenti Scolastici degli istituti interessati, che assicureranno altresì la corretta informazione all'Ufficio territoriale competente.

4. Fermo restando quanto esplicitato dall'art. 2 del C.C.N.I. 23/08/2012, si conviene, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 3 del medesimo C.C.N.I., che qualora l'esubero lo consenta, ed esclusivamente in assenza di qualsiasi posto disponibile e assegnabile a livello provinciale, sarà data priorità, nell'ordine, ai posti finalizzati a garantire:

- A) la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;
- B) l'attivazione di iniziative progettuali funzionali all'autonomia delle istituzioni scolastiche, individuate con riferimento ai nuovi bisogni formativi del territorio e alle competenze del personale in esubero nelle singole province.

5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del CCNI 23/08/2012, e per i fini indicati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, si conviene che, nell'ambito di progetti finalizzati a garantire le esigenze di continuità di sostegno ad alunni affetti da disabilità particolarmente gravi, i docenti di sostegno in possesso di specializzazione già assegnati a sostegno di alunni iscritti presso diversa istituzione scolastica, possono presentare domanda di utilizzazione presso detta ultima istituzione scolastica per garantire la predetta continuità. Tale tipologia di utilizzazione non interrompe la continuità di servizio presso la scuola di titolarità del docente.

***ART. 2 - Scadenze, modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell'assegnazione di sede.***

1. Si rinvia integralmente al C.C.N.I. 23/08/2012 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, con la precisazione che, in relazione ad eventuali disponibilità sopravvenute nelle diverse fasi delle operazioni, è fatto salvo il diritto al rientro in sede del perdente posto e al rientro del trasferito in quanto soprannumerario nell'ottennio, anche se già destinatario di provvedimento di mobilità annuale precedente alla verificata sopravvenuta disponibilità.

***ART. 3 - Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.***

1. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi dovranno essere prodotte in data compatibile con l'espletamento delle operazioni entro il 31 agosto 2012.

2. Considerato che lo scambio di coniugi avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.

3. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

***ART. 4 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.***

1. Fermo restando l'ordine delle precedenze indicate nell'art. 8 del C.C.N.I. 23/08/2012- che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni - si conviene che la lettera b) del punto 1.I dell'articolo sopra citato deve intendersi riferita anche ai portatori di protesi agli arti inferiori ed ai non deambulanti.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

**ART. 5 – Copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo e assistente amministrativo di altra scuola**

1. Per la sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere nei modi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del C.C.N.I. 23/08/2012, si procederà, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, attraverso l'utilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo titolare in altra istituzione scolastica con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria istituzione scolastica, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 14 o che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale, con le seguenti precisazioni.

2. Gli elenchi per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo saranno compilati dall'Ufficio di ambito territoriale competente per ciascuna provincia.

Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al presente comma sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

Nel rispetto dell'ordine di priorità previsto al precedente capoverso, l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma.

In subordine, all'interno di ciascuna delle fasce di seguito indicate ed a parità di ogni altro elemento, sarà attribuita preferenza in primo luogo ai beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008, e nelle sole fasce da B) a E) di seguito indicate, in secondo luogo, alla maggiore anzianità complessiva nel profilo di Assistente Amministrativo.

Tanto precisato, gli elenchi si articoleranno nelle seguenti fasce:

Fascia A) Personale appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo, graduato secondo l'anzianità di carriera.

Fascia B) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia C) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia D) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola.

Fascia E) Assistenti Amministrativi che abbiano ricoperto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. e/o di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata degli incarichi medesimi. Gli aspiranti di cui al presente punto saranno graduati tenendo conto interamente della durata complessiva degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. e per il 50% della durata complessiva degli incarichi di responsabile o Coordinatore Amministrativo.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

Fascia F) Assistenti Amministrativi che non rientrano nelle Fasce precedenti, con riferimento alla complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza. In caso di parità la precedenza spetterà all'eventuale beneficiario della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 agosto 2012, fatto salvo l'eventuale termine antecedente già fissato e pubblicizzato dall'Ufficio territoriale.

3. L'elenco risultante, effettuati gli incarichi annuali, potrà essere utilizzata anche dai Dirigenti Scolastici per sostituzioni temporanee del D.S.G.A. qualora non vi siano, nella scuola, assistenti Amministrativi beneficiari della seconda o della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 o altri assistenti amministrativi che si dichiarino disponibili all'incarico.

Si precisa che non potrà dichiararsi disponibile alla sostituzione in scuole diverse da quella di servizio il personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Si precisa inoltre che l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. nella sede di servizio potrà essere conferito – se annuale – solo a personale a tempo indeterminato o a tempo determinato già in servizio con contratto di lavoro di durata annuale (con scadenza 31 agosto). Gli incarichi di sostituzione temporanea potranno essere conferiti anche a personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche, ma tale incarico non potrà dare luogo a proroghe in ragione del permanere dell'assenza del D.S.G.A. oltre tale data. L'incarico di sostituzione temporanea non potrà infine essere conferito a personale che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale con articolazione incompatibile con la funzione da ricoprire.

In caso di successive variazioni normative, le parti si riservano, a richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.

**ART. 6 - Relazioni sindacali.**

1. Le operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 29.11.2007.

**ART. 7 - Norma finale.**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 29.11.2007 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi, con particolare riferimento a quello sottoscritto il 23/08/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

**LA PARTE PUBBLICA (FIRMATO)**

**LA PARTE SINDACALE**

FLC – CGIL (FIRMATO)

CISL - Scuola (FIRMATO)

UIL – Scuola (FIRMATO)

SNALS - CONFESAL (FIRMATO)

GILDA-UNAMS (FIRMATO)